

Regione Calabria – legge regionale 24-5-1999 n. 14 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999-2001 della Regione Calabria (Legge finanziaria).

Pubblicata nel B.U. Calabria 24 maggio 1999, n. 54.

(...)

Art. 37-bis ⁽⁶⁶⁾ ⁽⁶⁷⁾

[1. I termini entro i quali le Commissioni consiliari permanenti devono esprimere tutti i pareri previsti dalle leggi regionali sulle delibere della Giunta regionale, sono stabiliti in trenta giorni a decorrere dalla data di acquisizione delle richieste. Trascorso inutilmente tale termine, i pareri si intendono favorevolmente espressi.

1-bis. Per i pareri vincolanti la giunta regionale può deliberare l'acquisizione del parere favorevole e ne sospende l'esecutività fino al pronunciamento della Commissione che comunque deve intervenire non oltre ulteriori 30 giorni ⁽⁶⁸⁾.

2. Per le delibere già acquisite, i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono abrogate tutte le norme della legislazione regionale vigente in contrasto con il presente articolo].

(66) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente articolo vedi l'art. 1, L.R. 13 novembre 2002, n. 42.

(67) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato B, n. 18), della stessa legge, ad eccezione dell'art. 1-bis, dell'art. 3, comma 5, dell'art. 4, comma 3, dell'art. 7, commi 6, 7 e 8, dell'art. 7-bis, dell'art. 7-ter, dell'art. 17, comma 3, dell'art. 25, comma 3, dell'art. 31, commi 6 e 7 e dell'art. 36, comma 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 3, L.R. n. 28/2011. Oltre alle disposizioni citate lo stesso provvedimento ha incomprensibilmente fatto salve dall'abrogazione anche altre disposizioni che non risultano essere contenute nella presente legge (né risultano essere state aggiunte da successivi provvedimenti di modifica), vale a dire l'art. 12, commi 3 e 4, l'art. 13, commi 6 e 7, l'art. 19, comma 3, l'art. 30, comma 4 e gli articoli 31-bis, 36-bis e 36-ter.

(68) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 13 novembre 2002, n. 43.

(...)